



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONTANARI	MARCO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MANFREDINI	ROMANO	Giudice
<input type="checkbox"/>	ROMITELLI	BRUNO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

IN PUBBLICA UDIENZA

- Sul ricorso n. 295/2018  
depositato il 27/04/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520170008691589000 IVA-ALTRO 2014  
contro:

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520170008691589000 IVA-ALTRO 2014  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 295/2018

UDIENZA DEL

26/03/2019 ore 09:30

N°

91.02.19

PRONUNCIATA IL:  
26 MAR. 2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
- 9 APR. 2019

Il Segretario (

SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Sergio Cima)



Entrate posto che Questa potrebbe costituirsi in giudizio solo dietro chiamata da parte dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione non volontariamente; anche qua ,conseguentemente alla illegittima costituzione ,conseguirebbe l'impossibilità da parte di questo Giudice di prendere cognizione di documenti allegati; all'udienza dibattimentale le Parti presenti, Ricorrente ed Agenzia delle Entrate, si riportano alle loro deduzioni scritte.

#### Motivi della decisione

2-In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione di irregolare costituzione in giudizio dell'intimata Agenzia; dalla procura alle liti rilasciata al difensore, un avvocato del libero foro, risulta che la stessa è stata rilasciata da chi si qualifica quale Responsabile Contenzioso per l'Emilia Romagna a ciò autorizzato, per procura speciale autentica per atto notarile, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in Roma ente pubblico economico; come correttamente sottolineato dal Ricorrente va tenuta distinta la "capacità di stare in giudizio" "dall'assistenza tecnica"; quanto alla prima ;l'art 11, , d.lgs.546/92 dispone che"  
*1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.*  
*2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.*  
*3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.*"; ne consegue che essendosi l'Agenzia costituita in giudizio tramite il suddetto

procuratore speciale, in palese violazione del dettato normativo ,non può che conseguire la irregolarità della stessa; vero è che il suddetto obbligo di stare in giudizio direttamente va inteso come divieto di conferire procure a soggetti terzi estranei alla struttura dell'Agenzia e non come divieto di conferirle agli "interna corporis" della Stessa sulla base di un potere organizzativo da parte delle funzioni aziendali apicali, ma la carenza agli atti di copia della suddetta procura ,ne impedisce un più approfondito esame e ,dunque, impedisce a questo Giudice, di giungere a conclusioni diverse; ma anche dovesse ammettersi, in ipotesi, l'esistenza della capacità processuale comunque la costituzione in giudizio sarebbe irregolare stante il divieto in capo all'Agenzia di farsi "assistere tecnicamente", in giudizio, da avvocati del libero foro avanti il Giudice Tributario; il divieto è contenuto, invero, con malaccorta tecnica legislativa ,nell'art 1 , comma 8°,ultimo periodo,d.l.193/2016 secondo cui "Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546" che ha ,in qualche modo, sommato ,in capo alla stessa struttura , anche per l'Agenzia delle Entrate -Riscossione ,capacità di stare in giudizio ed assistenza tecnica, inibendole, nei gradi di merito ,la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato , facoltà invece, concessa ex art .12 comma 8, d.lgs.546/92, alle Agenzie delle Entrate ,della Dogana, dei Monopoli; in conclusione il sistema conseguente al suddetto d.l. si lascia costruire nel senso che: ...La norma ha esteso, dunque, l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell'Agenzia delle entrate ed a quelli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell'ufficio giudiziario (come già previsto dal comma 3 bis), anche all'ufficio dell'agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio - in particolare, solo nel giudizio di merito - direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso

organo all'uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell'avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dall'art. 1 comma 8° del citato decreto legge, sebbene detto ente non appartenga propriamente all'ambito delle Amministrazioni dello Stato - trattandosi di ente pubblico economico - alle quali normalmente si riferisce la previsione circa la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato (art. 1 del r. d. n. 1611 del 1933)"(Cass sent .n° 28684/2018); in conclusione va affermato che l'intimata Agenzia si è irregolarmente costituita in giudizio, e per quanto attiene la sua capacità di stare in giudizio e per quanto attiene l'assistenza tecnica ,concretizzatasi tramite delega ad un avvocato del libero foro, con tutte le conseguenze del caso; va poi aggiunto che non può applicarsi alla fattispecie concreta dedotta in giudizio il disposto di cui all'art.182 c.p.c. stante il fatto che il comma 10 dell'art. 12 d.lgs.546/92 , stante la chiara rubrica legis dello stesso, ("Assistenza tecnica") ne limita l'applicabilità alle Parti processuali che possono avvalersi dell'assistenza tecnica , facoltà esclusa , nei giudizi di merito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; ne consegue pertanto che è impedito a questo Giudice di formare il proprio convincimento sulla base dell'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei documenti prodotti; va invece dichiarato legittimo l'intervento adesivo volontario dell'Agenzia delle Entrate da qualificare come intervento adesivo dipendente; dispone il 3° comma dell'art.14 cit che "Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente ,sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso" ;sul presupposto che l'Agenzia delle Entrate abbia un innegabile interesse ,concreto ed immediato, a vedere rigettate la doglianze della Ricorrente e ,dunque, possa definirsi "parte nel rapporto tributario controverso", non vi è motivo per non ammettere il suo

intervento volontario, anche in adesione ad un principio di diritto<sup>1</sup> già affermato in sede di legittimità; a ciò consegue che ,potendo questo Giudice formare il proprio convincimento sulla base ,anche, dei documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate, và affermata la comprovata legale conoscenza ,da parte della Ricorrente ,dell'atto di recupero crediti come intervenuta in data 28 febbraio 2017, che è stato all'origine dell'impugnato estratto di ruolo e che non è stato impugnato e ,dunque, è diventato definitivo; va aggiunto che ,in sede di memorie di replica, la Ricorrente nulla ha controdedotto in ordine alla dedotta regolare notifica dell'atto di recupero crediti come assunta e provata dall'Agenzia delle Entrate in sede di intervento ;ne consegue la tardività del presente ricorso ,che va ,dunque, respinto, posto che la Ricorrente non ha impugnato l'atto di accertamento presupposto; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate , Direzione Provinciale di Bergamo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso; le spese di giudizio, liquidate in € 2000,00(duemila) a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, seguono la soccombenza; si compensano tra Ricorrente ed Agenzia delle Entrate -Riscossione.

Reggio Emilia li 26 marzo 2019

Il Presidente est.

---

<sup>1</sup> "Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 14, comma terzo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio solo i soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell'atto impugnato o siano parti nel rapporto controverso. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente della Regione Lazio nel giudizio di secondo grado, in quanto interessata perché destinataria dell'intero gettito dell'IRAP)."[Cass. sent 20803/2013(Rv 628190-01)]